

11 LUGLIO 2014

Capena, ~~9~~ Luglio 2014

Al Presidente del Consiglio comunale
Arch. Dario Sestili

p.c. Segretario comunale
Dott.ssa Cristiana Micucci

Oggetto: Abolizione del reato di abbruciamento di residui vegetali – Proposta di ordine del giorno ex art. 30 del Regolamento del Consiglio comunale

Ai sensi dell'art. 30 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari, si propone l'allegato Ordine del Giorno, di cui si chiede la calendarizzazione nella prima adunanza utile del Consiglio comunale.

Cordialmente,

Il Consiglieri comunali

Giordano...
...
...
...



Comune di CAPENA (RM)

Arrivo

Protocollo N°0013062 del 11-07-2014

Categoria 1 Classe 7



ORDINE DEL GIORNO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

in data 25 dicembre 2010, con l'entrata in vigore del D. Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, l'abbruciamento di residui vegetali è stato configurato quale reato di smaltimento illecito di rifiuti ex art. 256 del Codice dell'Ambiente (D. Lgs. 152/2006); ciò in quanto l'art. 13 del D.Lgs. n. 205/2010, modificando l'art. 185 del D.Lgs. 152/2006, ha stabilito che paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo forestale naturale non pericoloso, se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente o mettono in pericolo la salute umana, devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati;

Considerato che

tale novità normativa ha provocato seri problemi soprattutto ai piccoli coltivatori diretti, presso i quali la pratica della bruciatura di sterpaglie, sfalci e potature risulta ancora notevolmente diffusa, anche per l'onerosità economica di forme di smaltimento alternative e rispettose della legge;

tale problematica non è risolta dal regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti solidi urbani del Comune di Capena, che prevede, all'art. 23, la gratuità del servizio di raccolta di potature, sfalci o taglio erba prodotta dalle utenze domestiche e non domestiche esclusivamente nel limite massimo di 5 sacchi per complessivi 25 kg al mese, mentre per quantità superiori il pagamento va concordato con la ditta affidataria del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti; il conferimento libero di suddetto materiale presso l'Ecocentro comunale è invece vietato quando esso sia proveniente da utenze non domestiche, in base all'All. 2 del suddetto regolamento;

la suddetta previsione del regolamento comunale risulta pertanto riferita ad attività di potatura, sfalcio o taglio erba relativa a parchi o giardini ma non certo a quella realizzata nell'ambito di attività agricola, seppur di modeste o modestissime dimensioni;

Rilevato che

a seguito delle numerose proteste sollevate a livello nazionale, regionale e locale da parte delle organizzazioni rappresentative dei coltivatori diretti, si è posto rimedio al divieto di bruciatura delle sterpaglie con il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, che, all'art. 14, comma 8, lett. b) aggiunge un nuovo comma 6 bis all'art. 256 bis del Codice dell'Ambiente (combustione illecita di rifiuti);

la suddetta nuova disposizione, entrata in vigore in data 25 giugno 2014, prevede, in particolare: che le norme incriminatrici di cui agli articoli 256 e 256 bis non si applicano "al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse"; che "di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi,

dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata”;

la normativa regionale (legge regionale n. 39/2002, regolamento regionale 7/2005, delibera di giunta regionale 415/2011) prevede il divieto di accendere fuochi nel periodo di maggior rischio di incendi, individuato tra il 15 giugno e il 30 settembre;

Ritenuto che

per la concreta operatività della nuova previsione legislativa all'interno del territorio del Comune di Capena sia pertanto necessario che il Sindaco emani, entro la data del 30 settembre, una apposita ordinanza al fine di individuare “aree, periodi e orari” in cui “è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro”;

IMPEGNA IL SINDACO

ad adottare entro il 30 settembre l'apposita ordinanza prevista dal nuovo comma 6 bis dell'art. 256 bis del Codice dell'Ambiente (d. lgs. 152/2006), al fine di individuare “aree, periodi e orari” in cui è consentita la combustione di residui vegetali in piccoli cumuli e in quantità non superiori a tre metri steri per ettaro;

a coinvolgere fin da subito le organizzazioni rappresentative dei coltivatori diretti presenti sul territorio nella predisposizione della suddetta ordinanza, al fine di una sua maggiore efficacia, operatività ed adeguatezza alle esigenze dei destinatari e dell'ambiente;

a valutare il parallelo avvio di una campagna di promozione e diffusione della pratica del compostaggio di tali rifiuti presso i coltivatori diretti, anche mediante corsi di formazione sul compostaggio e distribuzione gratuita di compostiere, al fine di ridurre il più possibile gli effetti nocivi per l'ambiente e la salute derivanti dalla suddetta combustione.

I proponenti

Giuseppe Tubero
Renato Rinaldi
Enzo Ofle
Antonio Ferraro